

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO	Pag. 1
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULLE RADIODIFFUSIONI	» 1
COMMISSIONI RIUNITE (II E X):	
<i>In sede referente</i>	» 2
AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede legislativa</i>	» 2
<i>In sede referente</i>	» 3
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i>	» 5
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede referente</i>	» 7
<i>Comitato per il controllo finanziario</i>	» 9
INDUSTRIA (XII):	
<i>In sede referente</i>	» 10
LAVORO (XIII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 11
<i>In sede referente</i>	» 12
IGIENE E SANITÀ (XIV):	
<i>In sede legislativa</i>	» 13
CONVOCAZIONI	» 14
RELAZIONI PRESENTATE	» 15

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

GIOVEDÌ 18 MAGGIO 1967, ORE 11. — *Presidenza del Presidente della Camera* BUCCIARELLI DUCCI.

La Giunta per il Regolamento, dopo avere discusso alcune questioni particolari, ha preso in esame, di seguito ad una breve relazione in-

troductiva del Presidente, i numerosi problemi di natura legislativa, regolamentare ed organizzativa la cui soluzione è auspicata per il migliore funzionamento dell'istituto parlamentare. Il Presidente ha deciso di tenere al più presto una riunione dedicata all'approfondimento delle complesse questioni al fine di indicare soluzioni concrete, prima della fine della legislatura, previe le opportune intese con il Senato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE di vigilanza sulle radiodiffusioni.

GIOVEDÌ 18 MAGGIO 1967, ORE 10,45. — *Presidenza del Presidente* DELLE FAVE.

La Commissione prosegue la discussione sulle comunicazioni del Direttore Generale della RAI in ordine ai criteri adottati dall'Ente per realizzare l'obiettività e l'imparzialità dei servizi informativi. Dopo interventi dei senatori Bolettieri, Schiavetti, Moneti e Francavilla e dei deputati Lajolo, Jacometti, Melis e De Pascalis, il Presidente Delle Fave dichiara chiusa la discussione.

Replica, quindi, il Direttore Generale della RAI, dottor Bernabei, rispondendo a ciascuno degli intervenuti non solo sui criteri che hanno formato oggetto delle comunicazioni, ma anche sui modi concreti di applicazione degli stessi ai singoli casi citati dagli intervenuti. Il dottor Bernabei conclude la sua replica ringraziando la Commissione per l'utile collaborazione offerta con l'ampia e approfondita discussione, assicurando che tutti i suggerimenti saranno debitamente valutati e utilizzati per il perfezionamento dei servizi.

Il Presidente Delle Fave, nel rinnovare il ringraziamento al Direttore Generale della

RAI, prende atto della sua assicurazione di intervenire, quando necessario, ai lavori della Commissione, ritenendo questo tipo di collaborazione il mezzo più efficace per svolgere in concreto il compito di vigilanza affidato per legge alla Commissione.

Dopo avere rilevato che i criteri esposti dal dottor Bernabei sono stati unanimamente giudicati validi dalla Commissione, il Presidente mette in evidenza il fatto che disparità di giudizio vi è stata soltanto per quanto riguarda la loro concreta applicazione, dal momento che, mentre le minoranze, sia pure con argomentazioni di diversa natura, hanno ribadito le proprie critiche in merito all'applicazione dei criteri stessi, la maggioranza della Commissione ha riconosciuto invece l'impegno dimostrato dall'Ente per applicarli col maggior rigore possibile.

Il Presidente conclude invitando il Direttore Generale della RAI a proseguire nello sforzo in atto, tenendo comunque presente che, fatte salve le posizioni dovute al Governo, alla maggioranza e alle minoranze, la RAI deve sempre più essere consapevole di svolgere un pubblico servizio nell'interesse della collettività nazionale.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 14,30.

AFFARI INTERNI (II) e TRASPORTI (X)

Commissioni riunite.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 18 MAGGIO 1967, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente SULLO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, Mazza.

PROPOSTE DI LEGGE:

LAJOLO ed altri: « Riforma della R.A.I. radiotelevisione italiana » (2128);

DE MARIA ed altri: « Riforma dell'ordinamento della Radiotelevisione italiana » (3072);

CALABRÒ: « Riforma dell'ordinamento della R.A.I.-TV. » (3220).

In apertura di seduta il Sottosegretario Mazza, richiamandosi all'impegno assunto nella precedente seduta, giustifica la mancata presentazione del preannunciato disegno di legge con le recenti vicende politiche che ne hanno impedito l'esame da parte del Consiglio dei Ministri. A dimostrazione che non si tratta di espedienti dilatori, rinuncia a proporre ulteriori rinvii, riservandosi di presen-

tare, eventualmente, gli opportuni emendamenti nel corso dell'esame che effettuerà il Comitato ristretto.

Il deputato Lajolo, dopo aver criticato la situazione di illegalità che regna nella R.A.I.-TV., afferma che la mancata presentazione del disegno di legge, nonostante le assicurazioni del Sottosegretario, dimostra ancora una volta che il Governo non ha la volontà di riformare la R.A.I.-TV. e disattende così non solo le attese della pubblica opinione, ma anche la nota sentenza della Corte costituzionale. Chiede che le Commissioni riunite procedano senz'altro all'esame delle tre proposte di legge.

Il Presidente SULLO riconoscendo l'opportunità di una nuova regolamentazione della R.A.I.-TV., anche in relazione ai problemi aperti dalla sentenza della Corte costituzionale, non concorda tuttavia con la opinione espressa dal deputato Lajolo, che oggi regni una vera e propria *vacatio legis*.

Passando all'ordine dei lavori, propone che per l'esame preliminare delle proposte di legge e la formulazione di un testo base sia nominato un comitato che senza essere né troppo ristretto né troppo ampio rispecchi tutti i gruppi parlamentari rappresentati nelle Commissioni riunite, anche le minoranze numericamente meno importanti.

La Commissione approva ad unanimità la proposta del Presidente, nominando un Comitato così composto: Greppi, presidente, Alatri, Battistella, Bonea, De Capua, Dietl, Di Giannantonio, Di Piazza, Dossetti, Galluzzi Vittorio, Gatto Vincenzo, Lajolo, Mancini Antonio, Mattarelli Gino, Pirastu, Rampa, Santagati, Sinesio, Veronesi, Viviani Luciana.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 18 MAGGIO 1967, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.* — Intervengono il Ministro Segretario di Stato, Bertinelli e il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Badaloni Maria.

PROPOSTA DI LEGGE:

SPADOLA ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 62, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, riguardante il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa » (3796).

Il Presidente dà lettura del seguente articolo sostitutivo dell'articolo unico, predisposto dal relatore:

« Per il conferimento delle promozioni a direttore di sezione o qualifiche equiparate, di cui all'articolo 62, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, hanno diritto di essere scrutinati anche gli impiegati che, alla data di entrata in vigore di tale decreto, hanno compiuto complessivamente tre anni di effettivo servizio nella qualifica di consigliere di prima classe ».

Il Ministro Bertinelli, espresso il proprio parere favorevole al nuovo testo, chiede che la Commissione rinvi la discussione per potergli consentire di chiedere il parere in merito ai Ministri della difesa e del tesoro.

La Commissione accoglie la proposta del Ministro.

PROPOSTA DI LEGGE:

LEONE RAFFAELE e PITZALIS: « Istituzione della qualifica di archivista superiore nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi » (2079).

Il relatore Pitzalis illustra la proposta di legge, che istituisce per i ruoli del Ministero della pubblica istruzione la qualifica di archivista superiore, dichiarandosi favorevole alla sua approvazione.

Dopo intervento del Sottosegretario Badaloni Maria, che concorda con il relatore sulla opportunità del provvedimento, che ha fini perequativi, sono approvati, senza modificazioni, gli articoli 1 e 2 con la tabella allegata e, nel testo sostitutivo indicato dalla V Commissione bilancio, l'articolo 3.

La proposta di legge, al termine della seduta, è votata a scrutinio segreto ed approvata.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifica dell'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità » (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (4045).

Il relatore Bressani illustra favorevolmente il disegno di legge, che prevede un nuovo ordinamento degli organi centrali del Ministero, istituendo la nuova direzione generale degli ospedali.

Dopo intervento favorevole al disegno di legge del Ministro Bertinelli, la Commissione

approva l'articolo 1 senza modificazioni, rinviando ad altra seduta la discussione dell'articolo 2, in attesa del parere della V Commissione bilancio.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 18 MAGGIO 1967, ORE 10. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI*. — Interviene il Sottosegretario di Stato all'interno, Gaspari.

PROPOSTA DI LEGGE:

LUZZATTO ed altri: « Norme per l'elezione suppletiva del deputato della Valle d'Aosta » (*Urgenza*) (3320).

Il relatore Di Primio riferisce che il Comitato ristretto ha ritenuto che la proposta di legge del deputato Luzzatto debba svolgere il suo ulteriore *iter* senza recepire norme a carattere generale, poiché queste creano problemi costituzionali e politici, che, richiedendo cautela e meditazione, ritarderebbero la approvazione del provvedimento.

Il Sottosegretario Gaspari aderisce, a nome del Governo, alla proposta di legge, proponendo la soppressione del secondo comma dell'articolo 1, che, stabilendo la inapplicabilità nei casi di elezione suppletiva per la Valle d'Aosta di alcune norme della legge per la elezione della Camera dei Deputati, creerebbe, a suo avviso, uno stato di frammentarietà non opportuna in una materia che richiede uniformità e generalità normativa.

Il deputato Luzzatto si dichiara contrario all'emendamento soppressivo presentato dal Sottosegretario Gaspari, perché, a suo avviso, la inapplicabilità prevista dalla legge di alcune norme generali si rende necessaria sia per non creare problemi interpretativi da risolversi, eventualmente, con il ricorso al criterio analogico, pericoloso in una materia procedurale, qual è quella elettorale, sia per non mantenere adempimenti, che risultano inutili e gravosi nel caso di elezioni suppletive in un collegio uninominale.

Il relatore Di Primio aderisce alla proposta del Sottosegretario, anche perché la elencazione tassativa di norme da non applicare, potendo essere non compiuta, creerebbe problemi interpretativi più pericolosi di quelli lamentati dal deputato Luzzatto.

La Commissione, quindi, esamina gli articoli della proposta di legge, di cui delibera di

proporre alla Camera l'approvazione con la soppressione del secondo comma dell'articolo 1 e con la conseguente modifica del secondo comma dell'articolo 2.

La Commissione dà mandato al relatore di stendere la relazione per la Camera. Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile » (*Parere alla II Commissione*) (3946).

Il relatore Colleselli illustra il disegno di legge, rilevando come le recenti calamità, che si sono abbattute su varie regioni del nostro Paese, hanno riproposto il problema di addvenire, con ogni sollecitudine, ad una regolamentazione giuridica in tema di predisposizione e di organizzazione di servizi, sia preventivi che di intervento, della protezione civile per il soccorso e l'assistenza a favore delle popolazioni colpite da siffatti eventi.

Analizzato la strutturazione che, nel sistema previsto dal disegno di legge, si crea per lo svolgimento degli interventi delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali e militari, rileva come, attraverso l'opportuno coordinamento previsto, si eliminano quei conflitti di competenza, che, anche in occasioni recenti, si sono dolorosamente manifestate.

Ritiene che il disegno di legge sia conforme ai principi costituzionali e del pubblico impiego, per cui propone che la Commissione esprima parere favorevole al suo ulteriore iter.

Il deputato Lizzero contesta la costituzionalità del disegno di legge, che, a suo avviso, viola le competenze delle Regioni a statuto speciale e i principi di organizzazione dello Stato, in quanto concentra le competenze nel Ministero degli interni e nel Commissario a danno del Ministero dei lavori pubblici e degli enti locali.

Il deputato Scotoni, ribadendo le osservazioni formulate dal deputato Lizzero, osserva che, oltre tutto, il sistema creato dal disegno di legge risulta tecnicamente inadeguato.

Il deputato Cavallari, dopo aver concordato con il relatore sulla costituzionalità del disegno di legge, lamenta la non conformità dello stesso ai principi dell'impiego pubblico, soprattutto in relazione all'orario di lavoro dei vigili del fuoco.

A tal proposito, anche a nome del deputato Nucci, presenta il seguente emendamento, che

la Commissione dovrebbe trasmettere nel parere alla Commissione di merito:

« L'orario normale di lavoro del personale dei servizi della Protezione civile, di cui alle tabelle A, B e C annesse alla presente legge, è stabilito in quarantasei ore effettive settimanali.

Il servizio prestato in eccedenza è considerato a tutti gli effetti lavoro straordinario.

Per la determinazione della misura del compenso orario per lavoro straordinario, si applicano le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato. È abrogata la tabella n. 1 allegata alla legge 24 ottobre 1955, n. 1077.

Il personale di cui al presente articolo può essere comandato a prestare i servizi straordinari di prevenzione, di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966, nel limite massimo obbligatorio di trenta ore mensili.

L'articolo 38 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, è soppresso ».

Il deputato Almirante si dichiara favorevole alle finalità del disegno di legge, osservando, tuttavia, che il concetto di « calamità » deve essere meglio definito, essendo generico e improprio come determinato dal disegno di legge e che la figura del Commissario appare, oltre che non conforme ai principi organizzatori vigenti, anche insufficiente a garantire un opportuno coordinamento degli interventi.

Il deputato Carcaterra contesta le osservazioni mosse al disegno di legge, che, per la sua natura, non potrà violare le attribuzioni delle regioni a statuto speciale, fissate da norme costituzionali.

Il deputato Accreman propone il rinvio del seguito dell'esame del disegno di legge alla conclusione dei lavori del Comitato ristretto nominato dalla II Commissione.

Il Presidente osserva che il Comitato ristretto nominato dalla II Commissione costituisce un metodo di lavoro non rilevante ai fini procedurali e dei rapporti tra Commissioni, per cui si dichiara contrario al rinvio.

La Commissione, quindi, respinge la proposta del deputato Accreman, il quale propone che la Commissione, in considerazione della natura costituzionale di alcuni problemi affrontati dal disegno di legge, che attiene anche alla organizzazione dello Stato e al pubblico impiego, ne chieda l'assegnazione alla propria competenza primaria.

La Commissione non accoglie la proposta del deputato Accreman, il quale, dopo aver osservato come il disegno di legge sia da ritenersi incostituzionale per la insufficienza delle sue norme a perseguire le finalità fissate

dal titolo, per la natura eversiva del concetto di emergenza affermato e perché sostanzialmente contiene una delega mascherata di poteri, si riserva, a nome dei deputati del gruppo comunista, di formulare un parere di minoranza.

Il deputato Pigni esprime dubbi di costituzionalità sull'articolo 3, che attribuisce ai prefetti poteri anche sulle Forze armate.

Il Sottosegretario Gaspari contesta che il disegno di legge abbia finalità eversive; esso risponde ad esigenze manifestatesi più recentemente in occasione di dolorosi naturali eventi. Dichiarò che il Governo non è contrario ad accogliere formule giuridiche chiarificatrici, in relazione agli obiettivi del disegno di legge, che è spoglio di zone d'ombra. L'attribuzione dei poteri al Ministero degli interni corrisponde alla organizzazione vigente della amministrazione dello Stato.

Il relatore Colleselli, dopo aver riassunto i termini della discussione, propone che la Commissione esprima parere favorevole al disegno di legge, richiamando l'attenzione della Commissione di merito sulla opportunità di chiarire il concetto di calamità, di determinare il coordinamento tra i poteri dello Stato e i poteri delle regioni a statuto speciale e di precisare i poteri del Commissario nel tempo.

Propone, infine, che la Commissione accolga l'emendamento proposto dal deputato Cavallari, che, vertendo in materia di pubblico impiego, in sede di parere assumerà carattere vincolante.

La Commissione, quindi, approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

PROPOSTA DI LEGGE:

ALBERTINI ed altri: « Riforma della giustizia amministrativa e istituzione dei Tribunali regionali amministrativi » (568).

Il Presidente ricorda che la Commissione nella seduta del 24 novembre 1965 aveva nominato un Comitato ristretto per l'esame del provvedimento. Tale Comitato, anche con la concreta partecipazione del Sottosegretario Gaspari, aveva iniziato i suoi lavori. La Corte Costituzionale, in data 22 marzo 1967 pronunciava la illegittimità costituzionale della composizione della Giunta Provinciale Amministrativa. Successivamente, in data 5 aprile 1967 il Presidente del Consiglio gli inviava la seguente lettera:

« Onorevole Presidente,

mi riferisco al programma dei lavori della Commissione Affari Costituzionali, da Lei esposto nella seduta del 13 gennaio scorso,

in cui è compreso, tra i provvedimenti in corso di esame, quello sulla istituzione dei tribunali amministrativi.

Mi è gradito comunicarLe che l'urgenza del problema è ben presente all'attenzione del Governo, e che trovasi in avanzato stato di elaborazione un disegno di legge sulla materia. Confido che il progetto possa essere sottoposto quanto prima al Consiglio dei Ministri e presentato alla Camera, ove penso che la Commissione da Lei presieduta potrebbe esaminarlo congiuntamente alla iniziativa parlamentare, attualmente allo studio di un Comitato ristretto.

Di ciò La prego di voler tener conto, onorevole Presidente, nel predisporre in concreto l'ordine dei lavori per le prossime sedute.

Con viva cordialità, mi creda

ALDO MORO ».

Oggi, tuttavia, deve osservare che il disegno di legge preannunciato non è stato ancora approvato dal Consiglio dei Ministri, per cui ritiene doveroso richiamare l'attenzione della Commissione e del Governo sulla gravità della carenza di un organo essenziale di giustizia amministrativa. La soppressione della giunta provinciale amministrativa e del consiglio di prefettura rende, di fatto, carente di tutela gli interessi legittimi e, per alcuni casi, i diritti soggettivi, perché, se è vero che esiste il Consiglio di Stato quale giudice generale della legittimità, esso è nella impossibilità di fatto di soddisfare l'esercizio della giustizia amministrativa decentrata.

In uno Stato di diritto ciò costituisce la più grave delle deficienze, per cui invita il Governo a rendersi concretamente sensibile a tale problema. D'altronde, la iniziativa parlamentare in questa materia si rende, praticamente, inoperante, in quanto la istituzione di tribunali amministrativi comporta oneri finanziari, per la cui spesa solo il Governo, effettivo gestore del bilancio, può indicare la copertura.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,20.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 18 MAGGIO 1967, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente ZAPPA*. — Interviene il Ministro di grazia e giustizia, Reale.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e funzionamento

del Consiglio superiore della magistratura » (3846);

Basso ed altri: « Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (996);

Bozzi ed altri: « Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (1120);

GUIDI ed altri: « Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, relativa alla costituzione e al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (1231);

MARTUSCELLI ed altri: « Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (1744).

La Commissione prosegue nell'esame del disegno di legge ed affronta il problema dell'elettorato passivo dei magistrati componenti il Consiglio superiore della magistratura.

Il deputato Guidi presenta un emendamento modificativo del primo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, del seguente tenore:

« I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: quattro tra i magistrati di corte di cassazione dei quali due con ufficio direttivo, cinque tra i magistrati di corte d'appello e cinque tra i magistrati di tribunale con almeno quattro anni di anzianità dalla promozione a quest'ultimo categoria ».

Dopo interventi dei deputati Guidi, Breganze, Romeo, Riccio, Cacciatore, del relatore Martuscelli e del Ministro Reale, la Commissione, a maggioranza, respinge l'emendamento.

Il Presidente, quindi, riassume la discussione e precisa che sul punto relativo all'elettorato passivo dei magistrati componenti il Consiglio superiore della magistratura, in base agli emendamenti presentati, si pongono tre posizioni: la prima contempla la elezione dei magistrati al di fuori di ogni indicazione da parte delle rispettive categorie; la seconda prevede la elezione solo fra i nominativi indicati nelle rose prescelte da ciascuna categoria; l'ultima considera la possibilità che oltre ai nominativi compresi nelle rose indicate dalle singole categorie, gli elettori possano eleggere liberamente un numero di magistrati non compresi nella rosa proposta. Questo numero di magistrati, che varia secondo i singoli emendamenti proposti, sarà determinato con una apposita successiva votazione dopo le

scelte che la Commissione avrà fatto sui tre punti fondamentali.

La Commissione, dopo interventi dei deputati Guidi, Coccia, Romeo, Cacciatore, Lucifredi, Breganze, del relatore Martuscelli e del Ministro Reale, respinge gli emendamenti sostenuti dai deputati Guidi e Cacciatore, che prevedono la elezione dei magistrati al Consiglio superiore, senza alcuna indicazione di rose da parte delle rispettive categorie, e ciò in relazione a quanto contenuto nell'articolo 21 della proposta Guidi ed altri (1231) e nell'articolo 20 della proposta Basso ed altri (996).

La Commissione, successivamente, respinge il principio informatore contenuto negli articoli 4 e 7 della proposta dei deputati Martuscelli ed altri (1744) e, infine, approva con il voto favorevole del gruppo democristiano e del movimento sociale, un emendamento Breganze all'articolo 27-ter del disegno di legge, per cui ciascun magistrato può votare per non più di sei magistrati di corte di cassazione scelti tra quelli designati; per non più di quattro magistrati d'appello, scelti uno per ogni collegio tra quelli designati; per non più di quattro magistrati di tribunale, scelti uno per ogni collegio tra quelli designati.

Essendo stato accettato dalla maggioranza della Commissione, il principio che la elezione dei componenti il Consiglio superiore della magistratura, debba avvenire nell'interno delle rose indicate dalle rispettive categorie, senza la possibilità di consentire agli elettori la scelta di uno o più nominativi al di fuori delle rose stesse, il deputato Guidi, a nome del gruppo comunista, ritenendo che con tale decisione si sia chiaramente dimostrata la volontà della democrazia cristiana di non voler innovare le norme attualmente in vigore per la elezione dei magistrati componenti il Consiglio superiore della magistratura, annuncia di abbandonare i lavori della Commissione.

Il deputato Cacciatore, a nome del partito socialista di unità proletaria, aderisce all'iniziativa del deputato Guidi e abbandona l'aula con il gruppo comunista.

Il deputato Lucifredi chiede un breve rinvio del seguito dei lavori, al fine di poter riconsiderare i vari articoli che ancora debbono essere discussi, in base all'orientamento approvato dalla maggioranza della Commissione.

Il Presidente accogliendo la richiesta del deputato Lucifredi, condivisa dal relatore Martuscelli, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,25.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 18 MAGGIO 1967, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente ORLANDI.* — Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Agrimi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Disposizioni varie riguardanti l'organizzazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (*Parere alla I e X Commissioni* (3415-ter)).

Su richiesta del Sottosegretario Agrimi, cui si associa il relatore Buttè, la Commissione delibera di rinviare l'esame del provvedimento stralcio, trasmesso dalla Commissione Trasporti in data 17 maggio 1967, non avendo ancora il Tesoro completata la istruzione necessaria a definire le eventuali conseguenze finanziarie implicate dal provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ordinamento della scuola materna statale » (*Approvato dal Senato*) (*Parere alla VIII Commissione*) (3990).

Su proposta del deputato Fabbri Francesco, che sostituisce il relatore Galli, e dopo una richiesta di chiarimenti del deputato Raucci, cui replica il Sottosegretario Agrimi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Modificazioni delle norme sul contenzioso tributario » (3829);

Bozzi ed altri: « Riforma del contenzioso tributario » (88);

— (*Parere alla VI Commissione*).

Il relatore Ghio, premesso che nessuna iniziale previsione di spesa e quindi di copertura è ritenuta possibile in materia di riforma del contenzioso tributario dai presentatori della proposta di legge n. 88, si sofferma ad illustrare il disegno di legge n. 3829 specie per le conseguenze finanziarie implicate. Valuta congrua la indicazione di copertura di cui all'articolo 30 se la riforma si dimostrerà realmente capace di accelerare le procedure e di sveltire le decisioni. Qualche perplessità esprime sulla necessità di prevedere un onere per straordinarie prestazioni di lavoro connesse con la riforma, mentre non sembra che sempre tutti gli uffici dell'amministrazione finanziaria lavorino a pieno ritmo nell'ambito del

normale orario di lavoro. Conclude, ciononostante, raccomandando il parere favorevole sul disegno di legge.

Il deputato Curti Aurelio prospetta l'opportunità che la Commissione Bilancio, prima di definire il proprio parere sulle conseguenze finanziarie implicate dal disegno di legge, ne solleciti l'esame da parte della Commissione Affari costituzionali, perché questa apprezzi i dubbi di costituzionalità da qualche parte avanzati su una riforma del contenzioso che confermi la competenza di Commissioni in materia di giustizia tributaria configuranti vere e proprie giurisdizioni speciali in contrasto con il divieto posto dalla sesta norma transitoria della Costituzione. Ricordato come il carattere sostanzialmente giurisdizionale delle funzioni attribuite alle Commissioni tributarie non possa essere negato una volta che il successivo giudizio del magistrato ordinario non può conoscere le questioni attinenti all'ammontare del tributo, il deputato Curti rileva le gravissime conseguenze che potrebbero discendere da una eventuale futura pronuncia di incostituzionalità a carico della proposta riforma, perché in questo caso non sarebbero solo messe in discussione le maggiori entrate attese dal disegno di legge, ma ne risulterebbe paralizzato su un ampio fronte tutto il vigente sistema di accertamento e acquisizione delle pubbliche entrate, esposto a impugnative non più esauribili sulla base della vigente legislazione.

I deputati Belotti e Raucci ritengono fondate le preoccupazioni espresse dal deputato Curti e convengono sulla opportunità di un preliminare parere della Commissione Affari Costituzionali. Il deputato Raucci inoltre esprime dissenso con l'indicazione di copertura formulata dall'articolo 30 del disegno di legge, perché questa richiama a fronte di nuove spese ricorrenti non già nuove entrate, ma la realizzazione più o meno anticipata rispetto ai tempi tecnici oggi prevedibili di entrate già contabilizzate in precedenti bilanci di competenza e tuttora sopravvissute come residui attivi in quanto sottoposti i relativi accertamenti a procedura contenziosa.

Il deputato Goehring esprime dissenso con tutta l'impostazione del disegno di legge in esame che conferma un sistema di contenzioso tributario affatto iniquo se non addirittura aberrante per lo spregio dei diritti del contribuente e la sommarietà delle valutazioni cui mette capo. In particolare, ritiene inaccettabile un'impostazione per la quale si assume che risultato della riforma sarà aprioristicamente un aumentato gettito fiscale.

Il relatore Ghio oppone che una riforma del contenzioso capace di assicurare maggiore speditezza dei procedimenti e più accelerate decisioni potrebbe indubbiamente evitare dispersioni patrimoniali e liquefazioni di imponibili quali oggi si verificano e quindi assicurare un maggior gettito. Confermando perciò le sue precedenti conclusioni, esprime l'avviso che un parere favorevole sulle conseguenze finanziarie potrebbe essere senz'altro reso e sottoposto alla condizione di un intervenuto apprezzamento da parte della Commissione Affari Costituzionali sulle questioni di costituzionalità adombrate dal deputato Curti.

Dopo che il Presidente Orlandi ha informato che il disegno di legge risulta di già assegnato dalla Presidenza della Camera al parere della Commissione Affari Costituzionali, il Sottosegretario Agrimi dà conto della soluzione riformatrice proposta dal Governo nel tentativo di osservare a un tempo il precetto costituzionale in tema di competenza del magistrato ordinario e di evitare d'altra parte intasamento e paralisi delle attuali strutture giudiziarie già esposte a gravi sopracarichi e tensioni di lavoro.

Riconosce per altro la consistenza e la delicatezza tanto delle questioni prospettate dal deputato Curti quanto di quelle da altri prospettate in tema di copertura e prega pertanto la Commissione di voler rinviare la espressione del parere per consentire al Governo un'ulteriore riflessione sul disegno di legge in esame.

La Commissione aderisce alla richiesta del Governo.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1966-70 » (*Approvato dal Senato*) (3509);

PITZALIS: « Norme integrative della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, recante disposizioni per l'edilizia scolastica » (2169);

— (*Parere alla VIII e IX Commissione*).

Il relatore Pedini illustra il disegno di legge, già approvato dal Senato e ampiamente modificato dalle Commissioni VIII e IX della Camera, il quale interessa la competenza della Commissione bilancio tanto sotto il profilo delle conseguenze finanziarie quanto sotto il profilo della programmazione.

Il relatore chiarisce che, per quanto concerne le conseguenze finanziarie, il nuovo testo elaborato dalle Commissioni VIII e IX provvede a spostare spese e coperture dal

quinquennio 1966-70 al quinquennio 1967-71, mentre resta confermato l'andamento crescente della spesa da una prima *tranche* di 180 miliardi a successive *tranche* di 200, 235, 235 e 150 miliardi (articolo 32). A copertura di tali spese gli articoli dal 48 al 55 prevedono l'emissione di un prestito redimibile con operazioni da scaglionare nel quinquennio stesso: per l'ammortamento di tale prestito è previsto a carico del fondo globale 1966 un versamento integrativo sull'apposito fondo per l'ammortamento del debito pubblico di lire 20.360 milioni. A riguardo di tale congegno di spesa e di copertura il relatore ritiene si pongano due questioni:

1) il carattere di investimento pubblico della spesa e un suo eventuale adeguato riscontro nelle previsioni del programma di sviluppo economico e sociale per il quinquennio 1966-70 possono consentire di superare le osservazioni della Corte costituzionale in tema di spesa pluriennale;

2) l'incremento dell'annualità da versare al fondo per l'acquisto dei buoni del tesoro di cui all'articolo 54 non deve essere confermato anche per l'esercizio 1967, ovvero non dovrà essere almeno aggiornato l'esercizio di riferimento?

Per quanto concerne il profilo della programmazione, il relatore rileva un imperfetto raccordo di talune particolari norme di questo disegno di legge con la sistematica e con il quadro organizzativo previsto dalla legge testé approvata:

1) all'articolo 5 si parla di un coordinamento per i programmi di edilizia scolastica con gli uffici del CIPE che in quanto tali non esistono perché si identificano con quelli del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

2) all'articolo 9 (punto 4) e all'articolo 35 (terzo comma) si prevede che il programma nazionale quinquennale per la edilizia scolastica e per quella universitaria sia approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il parere del CIPE, mentre nella sistematica accolta dalle leggi sugli organi e le procedure della programmazione nazionale l'intervento del CIPE sui programmi di settore è concepito come deliberatorio e non solo consultivo (tanto più quando tali programmi cadono su materia che investe la competenza di più Ministri).

Il deputato Raucci esprime consenso con le osservazioni svolte dal relatore e rileva come il disegno di legge in esame integri una vera e propria legge di programma che ripropone tutti i problemi della legislazione di spesa plu-

riennale e di interpretazione dell'articolo 81 della Costituzione già sollevati dalla nota sentenza 1966/1 della Corte costituzionale (in termini e con implicazioni per altro non condivise dalla sua parte) e sui quali il Parlamento non può ulteriormente rinviare un esauriente e conclusivo dibattito. Prospetta pertanto l'alternativa tra una sollecita prosecuzione dei lavori del Comitato interparlamentare a ciò da tempo costituito e già presieduto dal compianto senatore Paratore, ovvero un ritorno della Commissione Bilancio su tale nodo di questione tanto più urgente in un periodo di fine legislatura che sollecita ogni tipo di legislazione di spesa.

A questo proposito il Presidente Orlandi dà conto di una lettera che egli stesso ha di recente inviata al Comitato per i pareri tramite il suo Presidente Galli ed appunto intesa a richiamare la sentenza della Corte costituzionale nonché le segnalazioni di recente formulate dalla Corte dei conti sulle conseguenze che la stessa Corte si ritiene chiamata a trarne.

Il Presidente ricorda infatti che la Corte dei Conti, mentre sollecita il Parlamento ad adeguare la vigente legislazione ed a conformare la nuova produzione legislativa alla interpretazione definita dalla Corte Costituzionale, ammonisce che lo stesso giudice costituzionale ha abilitato con sentenza n. 165 del 1963 la Corte dei Conti a promuovere eccezioni di incostituzionalità in occasione del giudizio formale di parificazione sul rendiconto generale dello Stato: sicché ogni spesa, iscritta in bilancio in virtù di leggi che non siano conformi al precetto costituzionale quale è stato definito dalla Corte Costituzionale medesima, si deve ritenere esposta ad una possibile impugnativa.

Il Presidente Orlandi ritiene pertanto che le rinnovate segnalazioni della Corte dei Conti debbono confortare e confermare una prassi ed un intendimento già espressi dalla Commissione Bilancio: evitare di esprimere — indipendentemente dall'orientamento del Governo — parere favorevole su qualsiasi legge pluriennale di spesa ad oneri crescenti e con copertura limitata ad una prima minore *tranche*.

Dopo interventi dei deputati Maschiella (che richiama ad un necessario raccordo tra gli organi della programmazione regionale e gli istituendi comitati per la programmazione dell'edilizia scolastica, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia scolastica) e Biasutti (che afferma la programmazione costituire cornice nuova anche per tutti i problemi di interpretazione e di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, specie in tema

di spese pluriennali ed andamento crescente); il relatore Pedini rileva il generale consenso espresso dalla Commissione con le osservazioni e i suggerimenti già illustrati, riconoscendo tutti nel programma di sviluppo economico un sufficiente ed adeguato riscontro per le risorse dal disegno di legge destinate all'edilizia scolastica, cui le scelte del programma attribuiscono priorità assoluta, mentre lo stesso procedere della spesa quale definito dal disegno di legge risulta sufficientemente bilanciato e garantito.

A nome del Governo il Sottosegretario Agrimi esprime consenso con le conclusioni ed osservazioni del relatore, fornendo alcuni chiarimenti ed assicurazioni in tema di inquadramento del disegno di legge nel sistema della programmazione economica nazionale.

La Commissione delibera, pertanto, di esprimere parere favorevole sulla base delle osservazioni e conclusioni avanzate dal relatore.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE:

« Contributo straordinario dello Stato per la ferrovia Circumvesuviana in regime di concessione » (*Parere alla X Commissione, competente in sede legislativa*) (3805).

Su proposta del relatore Ghio e dopo interventi del deputato Raucci e del Sottosegretario Agrimi, la Commissione delibera di esprimere parere contrario sull'emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge, trasmesso dalla competente Commissione di merito in data 10 maggio 1967, poiché l'emendamento medesimo integra la ipotesi di una spesa pluriennale ad andamento crescente, con copertura limitata alla prima e più modesta *tranche* di spesa, e ciò in contrasto con la nota sentenza n. 1 del 1966 della Corte costituzionale.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

Comitato per il controllo finanziario.

GIOVEDÌ 18 MAGGIO 1967, ORE 17. — *Presidenza del Presidente PEDINI*.

Il Comitato delibera di affidare al relatore Fabbri Francesco il compito di redigere una relazione scritta che puntualizzi ed enuclei i maggiori problemi relativi ai provvedimenti di convalidazione e di sanatoria all'ordine del giorno, sui quali interpellare successivamente la Corte dei conti e Governo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,30.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 18 MAGGIO 1967, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente GIOLITTI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio, Malfatti.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Tutela della libertà di concorrenza » (1616);

MALAGODI ed altri: « Norme per la tutela della libertà di concorrenza e di mercato » (1907).

La Commissione, proseguendo nell'esame degli articoli, approva nel suo complesso l'articolo 4 dopo aver accolto un emendamento dei deputati Brighenti e Bastianelli diretto ad aumentare l'ammenda prevista per l'inosservanza delle disposizioni contenute nello stesso articolo, ammenda che viene fissata in misura che va da lire 1 milione a lire 10 milioni.

Successivamente la Commissione prende in esame l'articolo 20, sul quale il relatore Radi si riserva — in sede di discussione in aula o eventualmente ancora in Commissione in caso di accoglimento della proposta di passaggio alla sede legislativa — di presentare un emendamento diretto a stabilire la non applicazione dell'articolo stesso per le cooperative. Lo stesso relatore Radi, nonché il Sottosegretario Malfatti invitano la Commissione ad approvare l'articolo 20 in un nuovo testo presentato dal Governo che recepisce ed elimina le preoccupazioni manifestate dal gruppo liberale con la presentazione degli articoli interamente sostitutivi contrassegnati con i nn. 20 e 20-bis, successivamente ritirati dagli stessi presentatori.

La Commissione approva quindi l'articolo 20 nella seguente formulazione:

ART. 20.

« Le disposizioni degli articoli 1, 3 e 4 non si applicano alle intese poste in essere in conformità a leggi speciali o in esecuzione di provvedimenti della pubblica autorità, né a quelle poste in essere, con l'approvazione dell'autorità di vigilanza, da imprese bancarie, assicuratrici o da altre imprese sottoposte a vigilanza governativa.

Per le imprese sottoposte a vigilanza governativa o esercenti servizi pubblici in regime di concessione e per quelle che forniscono mezzi e servizi soggetti a disciplina

autoritativa dei prezzi, non costituisce abuso, agli effetti dell'articolo 2, l'applicazione dei prezzi e condizioni determinati o controllati dalla pubblica autorità.

Le autorità competenti, nell'adempimento delle funzioni ad esse spettanti riguardo alle imprese indicate dai precedenti commi, devono uniformarsi alle disposizioni degli articoli 1 e 2 nei limiti in cui non ostino al conseguimento delle finalità di pubblico interesse specificatamente connesse alle proprie funzioni istituzionali ».

La Commissione approva quindi senza modificazioni l'articolo 21 nel seguente testo:

ART. 21.

« Le norme della presente legge, salvo quanto disposto dall'articolo 4, non si applicano alle intese e agli abusi di posizione dominante che ricadono nell'ambito di applicazione dei trattati istitutivi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e della Comunità economica europea. Tuttavia le disposizioni concernenti la competenza, la procedura e le sanzioni valgono anche per l'applicazione degli articoli 85, paragrafo 1, e 86 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento del Consiglio della CEE del 6 febbraio 1962, n. 17, fermo restando il paragrafo 1 dello stesso articolo ».

Dopo aver accolto un emendamento sostitutivo dell'ultimo comma presentato dai deputati Bastianelli ed Amasio, la Commissione approva nel seguente testo l'articolo 22-bis, che stabilisce il definitivo inserimento nella legge della Commissione interparlamentare di vigilanza:

ART. 22-bis.

« È istituita una Commissione avente il compito dell'alta vigilanza sull'applicazione delle leggi per la tutela della libertà di concorrenza.

La Commissione è composta di cinque deputati e cinque senatori nominati dai presidenti delle Camere e da cinque esperti in materia giuridica ed economica nominati dal Presidente del CNEL anche tra i membri del Consiglio stesso.

La Commissione, eletta all'inizio della legislatura, rimane in carica per la durata di essa; il Presidente è eletto nel suo seno.

La Commissione presenta ogni anno una relazione al Parlamento sui criteri seguiti nell'applicazione della legge, sui risultati rag-

giunti, indicando gli ulteriori provvedimenti di legge che eventualmente si rendessero necessari per tutelare la libertà di concorrenza.

Può altresì richiedere alla Commissione di cui all'articolo 6 di svolgere le inchieste generali di settore previste nel secondo comma dell'articolo 5.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su richiesta della Commissione fornirà alla stessa tutte le informazioni e le notizie necessarie all'adempimento dei suoi compiti ».

Sempre su proposta dei deputati Bastianelli ed Amasio, la Commissione approva quindi il seguente articolo 22-ter, di natura transitoria:

ART. 22-ter.

« In sede di prima applicazione della presente legge la Commissione di cui all'articolo 22-bis è nominata entro 60 giorni dalla data della pubblicazione della legge stessa sulla *Gazzetta ufficiale* ».

Il Presidente rinvia quindi ad altra seduta il seguito della discussione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

LAVORO (XIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 18 MAGGIO 1967, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Martoni.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori SAMEK LODOVICI ed altri: « Riconoscimento del diritto a una giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e corresponsione di una indennità » (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (1174).

Il Presidente Zanibelli informa che la V Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole al testo approvato nel principio nella seduta del 19 aprile 1967, salvo alcune modifiche per quanto riguarda l'indicazione della copertura.

Il Relatore Armaroli, ricorda il lungo e travagliato iter della proposta di legge, il cui testo è stato più volte riveduto nella ricerca di una soluzione idonea a garantire il riconoscimento del diritto dei lavoratori donatori di sangue al riposo nel giorno del salasso e al

mantenimento della retribuzione, senza ricorrere a forme di indennizzo che sarebbero contrarie al principio della volontarietà e gratuità dell'atto di donazione, cui tale categoria tiene per motivi di principio. Fa presente che il testo definitivo, che tiene conto anche delle osservazioni della V Commissione Bilancio, ha raccolto in sede di Comitato ristretto l'unanime assenso di tutti i gruppi politici, nonché del proponente. Conclude auspicando l'approvazione definitiva del provvedimento, che faciliterebbe inoltre l'iter del disegno di legge in discussione al Senato sulla regolamentazione dei centri trasfusionali.

Il deputato Biagini preannuncia il voto favorevole del gruppo comunista, auspicando che in un successivo momento sia possibile aumentare congruamente il contributo dello Stato.

Il deputato Borra esprime anch'egli l'assenso del gruppo democristiano, sottolineando che l'onere che può derivare dal provvedimento per gli enti mutualistici è assai esiguo rispetto alla spesa per l'assistenza farmaceutica a carico di detti enti.

Il deputato Guerrini Giorgio esprime il parere favorevole del gruppo socialista.

Il deputato Veronesi nel dichiararsi favorevole all'approvazione della proposta di legge, ritiene però che essa sia parziale, rimanendo fuori dalla sua applicazione i lavoratori indipendenti, i professionisti ed altre categorie.

Il Sottosegretario di Stato Martoni nell'associarsi all'apprezzamento unanime a favore della categoria, richiama però l'attenzione della Commissione sull'onere derivante dalla proposta di legge per gli enti mutualistici, che nel tempo dovrebbe notevolmente dilatarsi in relazione all'auspicato aumento delle donazioni di sangue. Dichiarò comunque di rimettersi alla volontà della Commissione, osservando tuttavia che in sede di regolamentazione occorrerà tener conto che le categorie impiegate o assimilate già godono del normale trattamento retributivo in caso di assenza.

La Commissione approva quindi gli articoli della proposta di legge nel seguente testo proposto dal Comitato ristretto:

ART. 1.

Chiunque ceda il suo sangue per trasfusioni dirette e indirette o per l'elaborazione dei derivati del sangue, ad uso terapeutico, ha diritto ad astenersi dal lavoro e al riposo nel giorno del salasso.

ART. 2.

Ai lavoratori dipendenti, i quali cedano il loro sangue gratuitamente, compete la corresponsione della normale retribuzione per la giornata di riposo di cui all'articolo precedente. La retribuzione viene corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale ha facoltà di chiedere il rimborso all'istituto di assicurazione contro le malattie al quale è iscritto il donatore, anche in deroga alle vigenti norme che prevedano limitazioni dell'indennità economica di malattia per durata e ammontare.

ART. 3.

All'onere derivante dal rimborso delle retribuzioni ai lavoratori donatori di sangue concorre lo Stato con un contributo annuo di lire 100 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il contributo statale di cui sopra viene ripartito annualmente tra gli enti di assicurazione di malattia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in proporzione ai rimborsi effettuati dagli enti medesimi ai datori di lavoro.

ART. 4.

Alla spesa derivante dall'attuazione del precedente articolo si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, concernente gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvederà ad emanare le norme di attuazione della presente legge, anche per quanto concerne l'accertamento dell'avvenuta donazione di sangue, i limiti quantitativi che essa deve raggiungere per dare diritto alla giornata di riposo, le modalità e i termini per le richieste di rimborso.

Il titolo della proposta di legge è modificato in:

« Riconoscimento del diritto a una giornata di riposo dal lavoro al donatore di san-

gue dopo il salasso per trasfusione e alla corresponsione della retribuzione ».

La Commissione in fine di seduta approva a scrutinio segreto la proposta di legge n. 1174.

DISEGNO DI LEGGE:

« Rimborso spese e compenso ai commissari liquidatori nelle procedure di liquidazione delle società cooperative disposte ai sensi degli articoli 2540 e 2544 del codice civile » (3282).

Il Relatore Guerrini Giorgio illustra il disegno di legge che pone a carico dello Stato le spese sostenute dai commissari liquidatori di società cooperative, qualora le procedure di liquidazione si chiudano per totale mancanza di attivo, o la parte delle spese che non siano coperte integralmente dall'attivo realizzato. Conclude esprimendo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Senza discussione la Commissione approva gli articoli del disegno di legge, aggiornando l'indicazione di copertura prevista dall'articolo 3 sul bilancio 1967.

Successivamente in fine di seduta il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 18 MAGGIO 1967, ORE 10,45. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Martoni.

PROPOSTA DI LEGGE:

DARIDA ed altri: « Miglioramenti al trattamento economico degli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia » (2021).

Su richiesta del Sottosegretario di Stato Martoni, la Commissione delibera di rinviare l'esame della proposta di legge.

Il deputato Biagini sollecita il Governo a sciogliere definitivamente nella prossima seduta le riserve espresse in merito al provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE:

ROSSI PAOLO: « Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi » (3102).

Su richiesta del Sottosegretario di Stato Martoni, la Commissione delibera di rinviare ad una prossima seduta l'esame della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,55.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 18 MAGGIO 1967, ORE 10. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Ministro della sanità, Mariotti.

DISEGNO DI LEGGE:

« Trapianto del rene tra persone viventi »
(Approvato dal Senato) (3694).

L'onorevole Capua, pur dichiarandosi a nome del suo gruppo, favorevole in linea di massima al provvedimento, manifesta alcune perplessità su alcuni punti di esso specie per quanto riguarda la limitazione della donazione del rene ai soli parenti, il che, a suo avviso, potrebbe creare dei problemi morali in seno alle famiglie; non condivide altresì la norma secondo la quale occorra l'autorizzazione ministeriale per operare il trapianto del rene, principio del tutto nuovo e pericoloso nella nostra legislazione, ove si tenga presente che per altre operazioni ben più difficili e complesse quali quelle cardiovascolari, non è prevista alcuna autorizzazione. Conclude domandando chi sosterrà i rischi per l'assicurazione del donatore, il quale indubbiamente dalla operazione subisce una menomazione fisica di rilevante entità.

L'onorevole D'Antonio dichiara preliminarmente che la legge in esame non dovrebbe riguardare solo il trapianto fra viventi, ma il trapianto in genere, al fine di non essere costretti a modificarla in avvenire quando i trapianti da cadavere potranno essere effettuati con maggiore successo: in questo senso quindi occorrerebbe modificare il titolo.

Si sofferma poi sugli aspetti particolari dell'operazione di trapianto, spiegando come le cause che possono richiedere la sostituzione di un rene sono di origine medica o di origine chirurgica. Nei congressi scientifici che si sono tenuti in questi ultimi tempi sulla materia è emersa chiara una divergenza di orientamento, anche se recentemente molto attenuata, fra i medici e i chirurghi sostenendo i primi l'inutilità e la pericolosità del trapianto e gli altri al contrario la necessità di tale operazione. Egli personalmente ritie-

ne che, ove la causa che ha determinato l'insufficienza renale, dalla quale poi nasce l'uremia, sia dovuta a malattie dell'organo, il trapianto si rivela completamente inutile in quanto anche l'organo trapiantato, ammesso che attecchisca, sarà soggetto indubbiamente a quelle malattie che hanno determinato il disfacimento dell'organo asportato. Migliore probabilità di riuscita si ha nel caso in cui l'asportazione è stata determinata da ragioni di carattere chirurgico. A suo avviso perciò all'operazione di trapianto si deve ricorrere solo nei casi di assoluta necessità e quando ogni altra terapia, e soprattutto la pratica dell'emodialisi, si siano rivelate insufficienti. Per quanto concerne la possibilità del trapianto da cadavere egli afferma che tale possibilità è per il momento ridotta, come ha sostenuto il relatore, ma solo in quanto manca in Italia un'organizzazione *ad hoc* che consenta di prelevare il rene subito dopo la morte, negli Stati in cui tale organizzazione è già efficiente i trapianti da cadavere sono molto praticati.

Per quanto concerne i donatori è da tenere presente che secondo le ultime statistiche è risultato che il maggior numero di attecchimenti si è avuto nei trapianti fra cugini. Concludendo ritiene che la legge vada approvata con urgenza, ma nel contempo debba essere il più completa possibile onde evitare il pericolo di doverla modificare a breve scadenza, e nello stesso tempo debba contenere tutte quelle garanzie necessarie perché sia evitata ogni speculazione e perché l'operazione venga effettuata in appositi centri altamente specializzati.

L'onorevole Di Mauro ritiene che compito principale della Commissione nell'esaminare la legge non sia tanto quello di sceverare l'aspetto scientifico di essa quando quello di valutare le conseguenze di ordine giuridico e morale che la legge stessa comporta.

In particolare è necessario che l'operazione per il trapianto del rene non si trasformi in un mercato. Occorre pertanto che la legge elimini per quanto possibile ogni pericolo in tal senso. E a suo avviso quindi necessario consentire a tutti e non solo ai parenti di donare il rene. E altresì necessario prescrivere che sia sentito per l'apertura dei centri il parere oltre che del Consiglio superiore di sanità, quello del Consiglio nazionale delle ricerche. E infine indispensabile, perché sia accentuato il principio che scopo fondamentale della legge è il progresso scientifico e la tutela della salute e perché sia evitato ogni pericolo di mercato che l'operazione sia completamen-

te gratuita e le relative spese siano addossate al Ministero della sanità.

L'onorevole Monasterio mette in rilievo preliminarmente come il trapianto del rene sia attualmente in fase sperimentale, cita a questo proposito pareri di illustri personalità italiane e straniere che sono d'accordo su questo. Da questa considerazione preliminare nascono due conseguenze: 1) che l'operazione debba essere circondata da tutte quelle garanzie che la fase sperimentale comporta, ed è quindi d'accordo sul controllo da parte del Ministero della sanità e del Consiglio nazionale delle ricerche, tenuto conto altresì che la sperimentazione non solo opera sul soggetto malato a favore del quale il trapianto è eseguito, ma coinvolge anche una persona sana che dall'operazione riceve una rilevante menomazione; 2) l'operazione deve essere assolutamente gratuita sia per il fatto che, essendo in fase sperimentale, è eseguita anche per il progresso della scienza, sia soprattutto per evitare un mercato che sarebbe immorale. Quando la terapia attualmente sperimentale avrà acquistato quei caratteri di definitività e di stabilità proprie delle altre terapie non ci sarà più bisogno di controlli, ma per il momento è necessario che le operazioni avvengano solo in centri autorizzati e altamente qualificati, che questi centri vengano limitati al massimo, che la scelta del donatore sia senza limiti. Occorre altresì evitare qualsiasi forma di esibizionismo e qualsiasi corsa dei vari centri alla pubblicità e consentire infine a tutti coloro che ne hanno bisogno, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, di potersi sottoporre all'operazione. Conclude dichiarando che in tal senso il disegno di legge dovrebbe essere modificato.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

CONVOCAZIONI

IV COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

Venerdì 19 maggio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

VIZZINI ed altri: Abrogazione dell'articolo 553 del Codice penale e modifiche agli arti-

coli 112 e 114 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e dell'articolo 2 del regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 561, per quanto riguarda i divieti alla propaganda anticoncezionale (3000);

PERINELLI ed altri: Abrogazione del divieto stabilito dall'articolo 553 del Codice penale (1164);

— Relatore: Martuscelli — (*Parere della II e della XIV Commissione*).

Venerdì 19 maggio, ore 11,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Ordinamento della professione di perito agrario (3780) — Relatore: Bova — (*Parere della VIII e della XI Commissione*).

VIII COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione)

Venerdì 19 maggio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Modifiche all'ordinamento universitario (2314) — (*Parere della V Commissione*);

BERLINGUER LUIGI ed altri: Riforma dell'ordinamento universitario (2650) — (*Parere della V Commissione*);

CRUCIANI ed altri: Modifiche all'ordinamento universitario (2689) — (*Parere della V Commissione*);

MONTANTI: Nuove disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie (1183);

— Relatore: Ermini.

IX COMMISSIONE PERMANENTE (Lavori pubblici)

Venerdì 19 maggio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione e difesa del suolo (*Approvato dal Senato*) (3939) — (*Parere della I, V e XI Commissione*);

GAGLIARDI ed altri: Modifiche alla legge 10 ottobre 1962, n. 1484, relativa al Magistra-

to per il Po (1237) — (*Parere della I Commissione*);

DEGAN ed altri: Modifica alla legge 5 maggio 1907, n. 257 e successive integrazioni (3745) — (*Parere della I, della V e della X Commissione*);

— Relatore: Rinaldi.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Venerdì 19 maggio, ore 9,30.

1. — Comunicazioni del ministro della agricoltura e delle foreste.

RELAZIONI PRESENTATE

VII Commissione (Difesa):

Deroga temporanea alla tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituita dall'allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente dell'esercito (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3594) — Relatore: De Meo.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 23.